

IL CONCEDENTE



IL CONCESSIONARIO



AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13


CODICE C.U.P. E81B08000060009

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

RACCOLTA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNE DI MIRANDOLA



IL PROGETTISTA

Arch. Sergio Beccarelli
Ord. Arch. Prov. PR n. 377



RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

**Autostrada Regionale
Cispadana S.p.A.**

Graziano Pattuzzi

Legenda

ZONE EXTRAURBANE

- Zona omogenea E1, agricola normale (ART.58)
- Zona omogenea E2, destinata al riequilibrio natura (ART.59)
- Zona omogenea E3, zone agricole delle aree vallive (ART.60)
- Zona omogenea E4, zona agricola di particolare interesse paesaggistico (ART.60 bis)
- Riferimento (ART. 57): N Noceto, P Pioppeto, R Rimboschimenti
- Stazione delle autocorriere (da qualificare come nodo di interscambio)
- Zone destinate ad impianti ferroviari
- Stazione ferroviaria (nodo interscambio)
- Elettrodotti (ART. 39)
- Gasdotti (ART. 39)
- aree o fabbricati in regime di autorizzazione ex D.P.R. 915/82 (ART.6 bis)

CONFINE COMUNALE

STRUMENTI DI ATTUAZIONE E ZONE COMMERCIALI

- Comparto di intervento (ART. 9)
 - con previsione di una quota da assoggettare a PEEP o a PIP
- Perimetro di intervento unitario (ART. 9 bis, Comma 4)
- Comparto soggetto a Piano per l'edilizia economia e popolare (PEEP) (ART. 9)
- Ambiti da assoggettare a piano di coordinamento per la riqualificazione urbana (ART. 9)
- Comparto perequato del bosco della cintura urbana (ART. 9)
- Zona con prescrizioni specifiche
- Zona commerciale

ZONA A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA, COMMERCIALE, DIREZIONALE

- Zone omogenee D1 per attività artigianali e industriali a maggiore compatibilità con la residenza, prevalentemente edificate (ART.50) di espansione (ART.51)
- Zone omogenee D2, artigianali e industriali prevalentemente edificate (ART.52)
- Zone omogenee D3, artigianali e industriali di nuovo insediamento (ART.53)

ZONE DI TUTELA O DESTINATE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' AMBIENTALE


- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi,bacini e corsi d'acqua (ART.25)
- Zone a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Leg vo 490/99 (ART.25bis)


ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE E PER SERVIZI E ATTREZZATURE DI QUARTIERE O DI NUCLEO INSEDIATIVO


- Zone omogenee F/G1, servizi e attrezzature (ART.62)


ZONE DI TUTELA O DESTINATE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' AMBIENTALE

- Elementi di interesse storico testimoniale:
- viabilità storica (ART. 33)
- viabilità panoramica e percorsi di interesse paesaggistico (ART. 34)
 - visuali significative n... (ART.34)
- dossi (ART. 35)










RACCOLTA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
 P.R.G. DEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO)
 TAVOLA ZONIZZAZIONE - SCALA 1:5.000

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE


QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO




RACCOLTA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
P.R.G. DEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO)
TAVOLA ZONIZZAZIONE - SCALA 1:5.000

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO





PIANO REGOLATORE GENERALE - VARIANTE SPECIFICA CARTOGRAFICA E NORMATIVA

CAPO II ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Art. 9. Strumenti urbanistici attuativi

(*omissis*)

2. Il PRG identifica inoltre in cartografia ambiti che richiedono un coordinamento da parte della pubblica amministrazione per la miglior attuazione degli interventi previsti.

Nello specifico il PRG individua:

- gli ambiti da assoggettare a Piani di Riassetto del Paesaggio al fine di definire in modo coordinato gli interventi finalizzati alla riqualificazione del paesaggio per le zone soggette ai disposti dell'art.37 delle norme;

(*omissis*)

CAPO II VINCOLI E TUTELE

Art. 25bis Zone a vincolo paesaggistico ai sensi del d. Leg.vo n° 490/99

1. Nelle aree a vincolo paesaggistico di cui al D. Leg.vo N°490/99 e s.m. individuate con apposita simbologia nella cartografia di PRG, sono ammessi gli interventi di cui alle singole zone omogenee di riferimento. L'efficacia del titolo abilitativo ad edificare è subordinata all'attivazione della procedura di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 151 del D. Leg.vo 490/99.

Art. 25. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermine agli alvei di cui al successivo art.26. e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione e per le quali valgono le disposizioni e gli obiettivi indicati dal presente articolo.

2. Nelle zone di cui al primo comma, individuate in cartografia, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica, le seguenti infrastrutture ed attrezature:

- a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;

(*omissis*)

sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali e sia verificata, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

(*omissis*)

8. Negli ambiti di cui al presente articolo sono da incentivare:

- a. la riattivazione o la ricostruzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea;
- c. gli interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale, la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata;
- d. il mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua, in quanto tali aree hanno un rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco compresi i beni immobili patrimoniali pubblici, anche se non più inondabili, già di pertinenza fluviale;
- e. la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;
- f gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti;

- g. il recupero e mantenimento di condizioni di naturalità , salvaguardando le aree sensibili e i sistemi di specifico interesse naturalistico e garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale
- h. la progressiva riduzione e rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico presenti;
- i. la salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corpi idrici anche se non espressamente segnalate nella cartografia di PRG.;
- l. la conservazione degli elementi del paesaggio agrario di valore storico-testimoniale , la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.

(*omissis*)

10. Ai sensi dell'art.17 del PTCP, comma 3, non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo le aree individuate con apposita perimetrazione per le quali si fa riferimento alla destinazione di zona indicata in cartografia. Per tali aree trova inoltre applicazione l'art.146, comma 2, del Dlgs 490/1999, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.

Art.32. Zone di interesse storico testimoniale: terreni interessati da bonifiche storiche di pianura

- 1 . Fra le zone di interesse storico testimoniale sono compresi i terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura come indicati in cartografia per i quali valgono le seguenti prescrizioni che prevalgono sulle specifiche indicazioni di zona.
2. Sono soggetti a tutela i manufatti idraulici segnalati in cartografia per i quali si applica la categoria di intervento A2B ai sensi dell'art.36 della L.R.47/78 e succ.mod. con le seguenti specificazioni:
 - (*omissis*)
 - 3. Negli interventi di trasformazione di qualunque tipo valgono le seguenti prescrizioni:
 - a. deve essere fatta salva l'efficienza del sistema idraulico;
 - b. deve essere evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi della organizzazione territoriale;
 - c. qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione regionali e provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
 - d. gli interventi di nuova costruzione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente;
 - e. deve essere evitata la modifica e l'interramento dei canali di bonifica che corrono in affiancamento a viabilità storica, a percorsi di interesse paesaggistico e/o panoramico o ricompresi nell'ambito di visuali significative;
 - f. deve essere evitato l'abbattimento di filari alberati esistenti in affiancamento a canali di bonifica;
 - g. deve essere evitata la rimozione di manufatti idraulici direttamente correlati al funzionamento idraulico dei canali di bonifica o del sistema infrastrutturale di supporto.

Art. 33. Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica

1. Il Piano identifica in cartografia la viabilità storica urbana ed extraurbana.
2. La tutela dell'infrastruttura prevede il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - la viabilità storica, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
 - oltre alle caratteristiche strutturali della viabilità storica, sono sottoposti a tutela anche gli eventuali elementi di arredo e di pertinenza;
 - le eventuali deliberazioni comunali in materia toponomastica dovranno evitare denominazioni diverse da quelle conservative, a meno che la nuova denominazione non sostituisca denominazioni recenti ripristinando le antiche;
 - è vietata l'affissione di cartelli e di segnaletica pubblicitaria e commerciale a distanza inferiore a 3 mt dalla carreggiata fatte salve le indicazioni turistiche;
 - gli interventi di allargamento della sede stradale e tombinamenti devono essere realizzati nel rispetto di manufatti o beni soggetti a tutela ai margini della strada;
 - deve essere salvaguardato l'andamento altimetrico della sezione stradale e dello sviluppo

longitudinale, come elemento di testimonianza di particolari ragioni di origine storica (guadi, arginature, terrapieni difensivi, ecc.);

- deve essere salvaguardato il patrimonio vegetale connesso alla sede stradale (siepi, filari di alberi, piante su bivio, ecc.), provvedendo alla sostituzione delle specie improprie;
- devono essere salvaguardati gli incroci, i bivi e le diramazioni del tronco principale;
- devono essere rimossi, ove possibile, pali, tralicci, manufatti connessi alle reti di pubblica illuminazione, telefoniche, ecc., quando gravemente compromettenti la qualità ambientale del tracciato ricercando possibili soluzioni alternative mediante interventi di interramento.

3. Lungo i tratti di viabilità storica sono comunque consentiti:

- a. gli interventi di adeguamento funzionale che comportino manutenzioni, ampliamenti, modificazioni di tratti originali per le strade statali, provinciali e per quelle classificate negli strumenti di pianificazione nazionale, regionale e provinciale come viabilità di rango sovracomunale;
- b. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.

Nella realizzazione di queste opere vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei tracciati storici e la soppressione degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio quali filari alberati, ponti storici in muratura ed altri elementi similari.

Art.34. Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità panoramica, percorsi di interesse paesaggistico, visuali significative.

1. In cartografia sono identificati:

- i tratti di viabilità panoramica;
- i percorsi di interesse paesaggistico;
- le visuali significative.

2. Le visuali significative sono identificate in cartografia con un numero che consente di definire l'elemento di interesse e dunque di meglio orientare la valutazione degli interventi ammessi:

- visuale n.1 e 3: Chiesa Parrocchiale di Quarantoli e torre campanaria.
- visuale n.2 : Nucleo insediativo della Falconiera.
- visuale n.4 : Chiesa Parrocchiale di S.Martino Carano.

3. Con riferimento a tali percorsi e visuali valgono le seguenti prescrizioni:

- sono vietati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In particolare è vietata l'edificazione di qualsiasi manufatto edilizio ai margini della viabilità panoramica al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, individuato ai sensi dell'art. 13 della L.R. 47/78 e succ. modif., sul lato a favore di veduta, o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta, ad una distanza dal ciglio stradale inferiore a 20 metri. Deroghe a tale disposizione sono ammesse qualora si dimostri, in base ad uno studio di inserimento paesistico, che l'intervento non altera le visuali significative.
- è vietata l'edificazione precaria ed impropria in margine alla strada;
- è vietata l'affissione di cartelli e di segnaletica pubblicitaria in margine alla viabilità panoramica;
- le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici, non possono essere sopprese o chiuse, salvo per motivi di sicurezza e pubblica incolumità;
- devono essere promossi interventi di valorizzazione di tali elementi con particolare riguardo alla realizzazione di parcheggi attrezzati e aree per il ristoro e la sosta.

Art.35. Dossi di pianura

1. I dossi di pianura rappresentano morfostrutture che per rilevanza storico testimoniale e/o consistenza fisica costituiscono elementi di connotazione degli insediamenti storici e/o concorrono a definire la struttura planiziale sia come ambiti recenti di pertinenza fluviale sia come elementi di significativa rilevanza idraulica influenti il comportamento delle acque di esondazione.

(omissis)

4. La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di accorgimenti tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene.

5. Nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture andranno salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi al fine di non pregiudicare la funzione di contenimento idraulico attribuita nella "Carta degli elementi geomorfologici che influenzano le acque di esondazione fluviale" del Programma provinciale di previsione e prevenzione di protezione civile.

6. Gli interventi di rilevante modifica all'andamento planimetrico e altimetrico dei tracciati infrastrutturali andranno accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico -ambientale.

(*omissis*)

Art. 52. Zone omogenee D2 artigianali e industriali prevalentemente edificate

(*omissis*)

Art.53. Zone d3. Zone industriali e artigianali di nuovo insediamento

(*omissis*)

Art. 58. Zone omogenee E.1 agricole normali

(*omissis*)

Art.59. Zone omogenee E.2, destinate al riequilibrio naturalistico

1. Sono le parti di territorio esterne all'anello tangenziale del capoluogo che concorrono al miglioramento della qualità ambientale, alla formazione di reti di connessione ecologica ed anche alle esigenze di fruizione per attività del tempo libero.

(*omissis*)